



**i.c.s. "Rina Durante"**  
**C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006**

ALO91QU - protocollo scuola  
Prot. 0000808/U del 05/02/2022 17:50



## ISTITUTO COMPRENSIVO "RINA DURANTE" MELENDUGNO - BORGAGNE

*Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado*  
Sede amministrativa: Via San Giovanni, 1 - 73026 MELENDUGNO Tel. 0832.834021 - Fax 0832.837175  
Ambito 18 Codice Meccanografico: LEIC829006 - Codice fiscale 80010880757  
Sito web: [www.icsmelendugno.edu.it](http://www.icsmelendugno.edu.it) - e mail: [leic829006@istruzione.it](mailto:leic829006@istruzione.it)  
e-mail certifica: [leic829006@pec.istruzione.it](mailto:leic829006@pec.istruzione.it)



Al Personale scolastico  
Ai Docenti  
Agli Alunni  
Ai Genitori

### Circolare n.100

Oggetto: applicazione del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In data 4 febbraio 2022 è stato pubblicato il D.L. di cui all' oggetto che contiene le seguenti disposizioni in materia di svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.

Le norme si applicano a decorrere dal 7 Febbraio 2022 e fino a nuova disposizione del governo.

In merito alla dichiarazione necessaria per ottenere il tampone gratuito per i casi previsti (sostanzialmente solo nei seguenti casi: se compaiano i sintomi e dopo aver consultato il pediatra di libera scelta; per i non vaccinati dopo il periodo di quarantena per rientrare a scuola) fino a nuova disposizione regionale sarà fornita alle famiglie autocertificazione.

#### **Art.6 comma1 lett. a) punto 1 del D.L. n.5 del 4/2/2022**

##### **Scuola Infanzia:**

##### **1. fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe:**

l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

#### **Art.6 comma1 lett. a) punto 2 del D.L. n.5 del 4/2/2022**

##### **Scuola Infanzia:**

**con 5 o più casi accertati nella stessa sezione di alunni affetti da covid nella sezione :**

- a) si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente;
- b) ai bambini e agli alunni della sezione, si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (alunni vaccinati con ciclo completo entro 120 giorni o che abbiano effettuato la dose di richiamo o che siano guariti dal covid entro 120 giorni) con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.
- c) Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.
- d) La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

**Art.6 comma1 lettera b) punto 1 del D.L. n.5 del 4/2/2022**

**Scuole primarie**

**fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:**

- 1) l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- 2) In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

**Art.6 comma1 lettera b) punto 2 e comma 2 e 4 del D.L. n.5 del 4/2/2022:**

**Scuole primarie**

**con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente,**

1. per coloro che diano dimostrazione, mediante green pass, di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
2. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su

- richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
3. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

**Art.6 comma1 lettera c) punto 1 del D.L. n.5 del 4/2/2022:**

**scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale:**

**con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe:**

l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

**Art.6 comma1 lettera c) punto 2 e comma 2 e 4 del D.L. n.5 del 4/2/2022:**

**scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale**

**con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,**

1. per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
2. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.
3. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Il dirigente scolastico

Avv. Anna Rita Carati